

## ***Sanatoria da valutare sulla base dei termini per l'accertamento***

di **Alessandro Bonuzzi**

Master di specializzazione

### **Novità riforma accertamento e contenzioso**

Scopri di più

Entro il prossimo **31.3.2025** va perfezionata l'opzione per la **sanatoria 2018 – 2022** da parte dei soggetti Isa che hanno aderito alla proposta del concordato preventivo biennale (CPB) 2024 – 2025.

L'adesione all'istituto si perfeziona con il **pagamento** entro il termine prescritto dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, relative addizionali e Irap in **unica soluzione** oppure, in caso di opzione per il pagamento rateizzato, della **prima rata** di massimo 24 rate mensili.

La sanatoria, che consente in sostanza di definire in tutto o in parte i periodi d'imposta ancora accertabili, può essere effettuata anche solo per **alcune annualità a scelta del contribuente**, non dovendo quindi riguardare necessariamente tutte le annualità del periodo 2018 – 2022.

Si deve ricordare che:

- per i **soggetti Isa che hanno aderito al CPB 2024 - 2025**, i termini di decadenza per l'accertamento di cui agli [articoli 43 D.P.R. 600/1973](#) e [57 D.P.R. 633/1972](#) in scadenza al 31.12.2024 sono **prorogati al 31.12.2025**;
- per i **soggetti Isa che hanno aderito al CPB 2024 - 2025** e che beneficiano della sanatoria per una o più annualità dal 2018 al 2022, i termini di decadenza per l'accertamento di cui agli [articoli 43 D.P.R. 600/1973](#) e [57 D.P.R. 633/1972](#) relativi alle annualità definite sono **prorogati al 31.12.2027**.

Ai fini che qui interessano, assume altresì rilevanza quanto previsto per i soggetti Isa che, conseguendo un **livello di affidabilità superiore a una determinata soglia**, beneficiano del cosiddetto "**regime premiale**", con conseguente **riduzione di 1 anno** dei termini di decadenza dell'accertamento. Per queste imprese e professionisti, dunque, secondo le regole generali:

- per il **2018**, il termine di accertamento è scaduto il **31.12.2023**;
- per il **2019**, il termine di accertamento è scaduto il **31.12.2024**.



A ciò si deve aggiungere quanto stabilito per i soggetti Isa che **tracciano** tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro ex D.M. 4.08.2016 ([articolo 3, D.Lgs. 127/2015](#)), potendo beneficiare della **riduzione di 2 anni** dei termini per l'accertamento. Ne deriva che per questi contribuenti, sulla base delle regole generali:

- per il **2018**, il termine di accertamento è scaduto il **31.12.2022**;
- per il **2019**, il termine di accertamento è scaduto il **31.12.2023**.
- per il **2020**, il termine di accertamento è scaduto il **31.12.2024**.

Ciò posto, in tema di **decadenza del periodo di accertamento**, con specifico riguardo alla disciplina del **CPB** e della **sanatoria**:

- il Mef, nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-03163 del 27.11.2024, ha specificato che per i soggetti Isa che beneficiano del regime premiale con **riduzione di 1 anno** dei termini di accertamento e hanno aderito al CPB ***"i termini di decadenza per l'accertamento relativo al periodo d'imposta 2018 sono scaduti il 31 dicembre 2023. Tali termini non sono, quindi, interessati da alcuna proroga. Diversamente, in relazione al periodo d'imposta 2019, il cui termine di decadenza – per i medesimi contribuenti che ... hanno ... ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale adeguato (livello di affidabilità almeno pari a 8) – scadrebbe il 31 dicembre 2024, si applica, se aderenti al CPB, l'ultimo periodo del richiamato comma 14 dell'articolo 2-quater, in base al quale i termini di decadenza sono prorogati al 31 dicembre 2025"***;
- l'Agenzia delle entrate ha chiarito che per i soggetti Isa che beneficiano della **riduzione di 2 anni** dei termini di accertamento e hanno aderito al CPB, i termini di decadenza per l'accertamento relativo al periodo d'imposta 2019, essendo scaduti il 31.12.2023, **non sono prorogabili**.

Di conseguenza, diventa fondamentale tener conto che:

- per i soggetti Isa aderenti al CPB con riduzione di **1 anno** dei termini di accertamento, il primo anno per il quale ha senso valutare l'**adesione** è il **2019**;
- per i soggetti Isa aderenti al CPB con riduzione di **2 anni** dei termini di accertamento, il primo anno per il quale ha senso valutare l'**adesione** è il **2020**.